



Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 48a Aziende di costruzione e di manutenzione che effettuano lavori su strade nazionali

¹ Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo su strade nazionali secondo gli articoli 2–4 della legge federale dell'8 marzo 1960² sulle strade nazionali si applica l'articolo 4 capoverso 1 per tutta la notte, sempreché il lavoro notturno sia necessario per motivi di sicurezza tecnica per lavori a gallerie e ponti, in particolare se occorre chiudere al traffico una corsia.

² L'azienda deve notificare per iscritto all'autorità cantonale d'esecuzione competente l'impiego di lavoratori durante la notte almeno 14 giorni prima dell'inizio dei lavori.

II

L'ordinanza 1 del 10 maggio 2000³ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

¹ RS 822.112

² RS 725.11

³ RS 822.111

Allegato, n. 14

14 Costruzione di strade e di gallerie nonché trivellazioni in profondità:

lavoro notturno e domenicale per effettuare i seguenti lavori su mandato delle autorità:

- lavori di risanamento e di sistemazione su strade fortemente trafficate;
- lavori di avanzamento, di sistemazione e di sicurezza a gallerie e cunicoli nuovi ed esistenti;
- trivellazioni in profondità.

III

La presente ordinanza entra in vigore il [Data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr